

Sent. 3178/15

RG n. 4517/2014

Repart. n. 3641/2015 del 10/07/2015

Cron. n. 3641/15

Rep. n. 3641/15

Est. dr. Bellantoni

Oggetto: Tevocazione



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Napoli – Sezione Civile Seconda bis – in persona dei Sigg. Magistrati:

- 1) Dott. Maria Rosaria Castiglione Morelli - PRESIDENTE
- 2) Dott. M. Grazia Savastano - CONSIGLIERE
- 3) Dott. Elvira Bellantoni - CONSIGLIERE rel.

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 4517 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2014 avverso la sentenza n. 731/2014 pronunciata dalla Corte di Appello di Napoli, Sezione Seconda Civile bis, in data 18/02/2014 e decisa ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c. all'udienza del 10/07/2015, vertente

TRA

BANCA [redacted] S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Napoli alla via [redacted] n. [redacted], presso lo studio degli Avv.ti [redacted], [redacted] e [redacted] e [redacted] dai quale è rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce all'atto di citazione ex art. 395 c.p.c.; C.F. [redacted]

ATTRICE

E

[redacted] (C.F. [redacted]), quale erede di [redacted], rappresentata e difesa dall'Avv. [redacted] e con lo stesso elettivamente domiciliata in Napoli al [redacted] n. [redacted] presso lo studio dell'Avv. [redacted], in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione;

CONVENUTA

[redacted], in persona del legale rappresentante p.t., socio accomandatario Sig. [redacted] e [redacted] (C.F. [redacted]), quale erede di [redacted], rappresentati e difesi dall'Avv. Franco Bracciale e con lo stesso elettivamente domiciliati in Napoli al [redacted] n. [redacted] presso lo studio dell'Avv. [redacted], in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione;

22/5 CA.1

CONVENUTI

CONCLUSIONI

Le parti concludevano come da verbale di udienza del 10/07/2015 da intendersi qui integralmente trascritto.

FATTO E DIRITTO

████████████████████ & C. s.a.s. e ██████████ proponevano opposizione con distinti atti di citazione avverso il decreto ingiuntivo n. 1651/1992 emesso il 05/06/1992 dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere, con cui era stato loro intimato il pagamento in favore della Banca ██████████ s.p.a., unitamente al Sig. ██████████, della somma di lire 308.331.281, oltre accessori e spese, quale scoperto del conto corrente n. 4112 intestato alla predetta società e garantito dai Sigg. ██████████ e ██████████.

La convenuta si costituiva in giudizio, eccepiva preliminarmente la nullità dell'atto di opposizione e concludeva per il rigetto dell'opposizione, con vittoria delle spese di lite.

I giudizi venivano riuniti e il Tribunale, acquisita varia documentazione ed espletate due consulenze tecniche di ufficio, pronunciava la sentenza n. 1368/2005, con cui revocava il decreto ingiuntivo, accertava e dichiarava la nullità parziale del contratto di conto corrente, nella parte relativa alla previsione della capitalizzazione trimestrale degli interessi, dichiarava inammissibile la domanda relativa alla commissione di massimo scoperto, accoglieva parzialmente la domanda di ██████████ in ordine alla nullità della fideiussione, rigettava l'eccezione di estinzione della fideiussione prestata da ██████████ e rimetteva la causa in istruttoria per la determinazione delle somme dovute in applicazione di quanto statuito in merito alla capitalizzazione trimestrale degli interessi e all'eccedenza degli stessi rispetto al cosiddetto tasso soglia.

Avverso suddetta sentenza tutti i procuratori formulavano riserva di appello.

Dopo l'espletamento di un supplemento di consulenza tecnica di ufficio e l'interruzione del giudizio per il decesso del Sig. ██████████, il Tribunale con la sentenza n. 536/2011 determinava l'importo dovuto sino alla data di pubblicazione della sentenza in euro 542.327,81 e condannava tutti gli oppositori al pagamento della suddetta somma, con compensazione delle spese di lite, ivi comprese quelle di consulenza tecnica di ufficio.

Avverso le sentenze nn. 1368/2005 e 536/2011 proponevano appello gli oppositori e la Banca ██████████ s.p.a. concludeva per il rigetto del gravame; la Corte di appello con la sentenza n. 731/2014 e in totale riforma delle sentenze impugnata, dato atto della circostanza che l'istituto di credito non aveva assolto in alcun modo agli oneri probatori su di esso incombenti stante la mancata produzione dell'estratto conto relativo al rapporto bancario allegato, revocava il

decreto ingiuntivo n. 1651/1992 emesso dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere in data 05/06/1992, rigettava la domanda proposta dalla Banca [REDACTED] s.p.a. e compensava integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

La Banca [REDACTED] adiva nuovamente la Corte di Appello per la revocazione ex art. 395, primo comma n. 4 c.p.c. della sentenza n. 731/2014 e chiedeva di pronunciare sentenza di revocazione e nel merito di rigettare l'appello originariamente proposto dalla controparte, riproponendo tutte le argomentazioni già dedotte nel giudizio di appello; si rappresentava di aver sporto formale denuncia per il mancato rinvenimento degli estratti conto relativi al rapporto in contestazione nella propria produzione.

Si costituivano in giudizio tutti i convenuti: il Sig. [REDACTED] e la s.a.s. [REDACTED] contestavano l'ammissibilità e la fondatezza dell'impugnazione proposta dalla controparte e concludevano per la pronuncia di una declaratoria di inammissibilità ovvero per il rigetto della revocazione ed in via subordinata per l'accoglimento dei motivi di gravame già proposti, con vittoria delle spese di lite e la Sig.ra [REDACTED] si costituiva in giudizio e concludeva a sua volta, con argomentazioni del tutto sovrapponibili a quelle degli altri convenuti, per la pronuncia di una declaratoria di inammissibilità della revocazione o comunque per il suo rigetto ed in via meramente subordinata richiamava tutte le difese già articolate nel giudizio di appello, con vittoria delle spese di lite con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.

La Corte, rigettata l'istanza proposta ai sensi dell'art. 398 c.p.c., fissava per la discussione orale della causa l'udienza del 10/07/2015.

Con la decisione oggetto della domanda di revocazione la Corte rilevava che l'istituto di credito appellato aveva agito in giudizio senza depositare il benché minimo estratto conto con riferimento al rapporto bancario allegato e che di tale deficienza probatoria era stata dato atto dalla stesso consulente tecnico di ufficio dott. [REDACTED] (... *allorquando nel corso dell'espletamento dell'incarico conferitogli evidenziava di aver svolto il conteggio sulla scorta della perizia depositata dal precedente c.t.u. [REDACTED], in quanto l'Istituto di credito, come già dichiarato nella precedente perizia, dichiarava di non poter fornire gli estratti conto relativi al periodo interessato (cfr. pag. 2 della consulenza tecnica di ufficio depositata in data 27.1.2006, nonché lettera raccomandata della Banca [REDACTED] s.p.a. dell'11.7.2003, attestante quanto dichiarato dal c.f.u. allegata alla consulenza tecnica di ufficio depositata in data 18.9.2003. Peraltro anche il precedente c.t.u. dr. [REDACTED] benché ha dato atto do aver chiesto ed ottenuto dall'Istituto di credito copie dei e/c del c7c 4112 dal 1987 al 1992 di esse non vi è traccia nella consulenza tecnica di ufficio.....*).

Tanto premesso, l'attrice in revocazione assume che, essendo la decisione fondata sull'errato presupposto di fatto dell'inesistenza agli atti di un determinato documento, sono nel caso di specie configurabili sia un vizio rilevante ai fini della revocazione ed in particolare un errore di fatto, tale da determinare una falsa percezione della realtà, sia il necessario nesso di necessità logica e giuridica tra tale errore e la decisione adottata, sia ancora la qualità non controversa del fatto generativo dell'errore di percezione da parte del giudice

In particolare l'attrice deduce che nessuno degli ingiunti aveva mai sollevato eccezioni sulla prova dell'esistenza del credito ed in particolare degli estratti conto, che dalla lettura del verbale di udienza del 13/01/1994 si evinceva che gli estratti conto erano stati ritualmente depositati e che l'avvenuta produzione era confermata anche dalla annotazione sul foliaro del fascicolo di parte, che alcuna consulenza tecnica di ufficio avrebbe potuto essere espletata in mancanza della produzione degli estratti conto e ancora che all'udienza del 26/05/1994 gli oppositori avevano impugnato la documentazione prodotta e contestato la sua conformità all'originale.

I convenuti evidenziano, viceversa, che il consulente tecnico di ufficio era stato costretto a richiedere la produzione degli estratti conto relativi al rapporto in contestazione, e che dunque gli stessi non erano presenti nel fascicolo, che l'errore di fatto revocatorio non era configurabile in tutte le ipotesi in cui il documento, pur prodotto in giudizio, non era materialmente fra gli atti di causa al momento della decisione e non era stato preso in considerazione dal giudice ai fini della decisione della controversia e che l'erronea valutazione di un elemento processuale, quale l'allegazione e la produzione di un determinato documento, non era sindacabile col ricorso allo strumento di cui all'art. 395 c.p.c., integrando gli estremi di un errore di giudizio.

L'errore di fatto idoneo a fondare la domanda di revocazione è quello che abbia indotto l'organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto di fatto e deve, inoltre, attenersi ad un punto non controverso ed essere stato un elemento decisivo della decisione da revocare, necessitando, perciò, un rapporto di causalità tra l'erronea presupposizione e la pronuncia stessa. In buona sostanza l'errore di fatto revocatorio è una svista o un abbaglio provocato da una errata percezione del contenuto degli atti del giudizio e non deve mai coinvolgere l'attività valutativa del giudice.

L'errore di fatto revocatorio, dunque, essendo un errore di percezione risultante dagli atti e documenti di causa, può configurarsi quando il giudice *"supponga inesistente un documento ritualmente prodotto ed effettivamente esistente, ma non laddove il documento, pur prodotto in giudizio, non esista materialmente tra gli atti di causa al momento della decisione (per smarrimento, sottrazione, distruzione o ritiro volontario), sicchè il giudice non abbia potuto prenderlo in esame ai fini della valutazione probatoria e della decisione della controversia"* (cfr. Cass. civ. n. 11453/2011; Cass. civ. n. 21938/06).

Nella specie è incontestato che gli estratti conto di cui si discute effettivamente non erano presenti tra gli atti del giudizio, tanto è vero che la stessa attrice in revocazione riferisce di non averli rinvenuti nella consultazione delle proprie produzioni e di aver sporto formale denuncia alla Procura della Repubblica di Napoli (documento n. 6 del fascicolo di parte) e dunque rimane esclusa in radice la stessa ipotesi di un errore consistente nella mancata rilevazione da parte del Giudice di un fatto positivamente accertato.

In realtà il caso prospettato non rappresenta un'ipotesi di errore revocatorio, come erroneamente sostenuto, in quanto investe una valutazione operata in ordine alla rituale produzione documentale, che non può formare oggetto di una richiesta ex art. 395 c.p.c., perché coinvolge l'attività valutativa del giudice ed implica una decisione scardinabile solo con denuncia di un errore di giudizio (cfr. Cass. civ. n. 19926/2014); diversamente argomentando, ovvero sostenendo come assunto dall'attrice, che l'errore in ordine alla rituale produzione di un documento sulla quale il giudice abbia espressamente motivato le ragioni della propria decisione sia un errore di fatto ai sensi del n. 4 dell'art. 395 c.p.c., dovrebbe ammettersi che sia suscettibile di revocazione l'attività valutativa relativa a situazioni processuali.

La domanda proposta ai sensi dell'art. 395 c.p.c. non può, dunque, che essere dichiarata inammissibile.

Per completezza di esposizione deve rilevarsi: 1) che dal foliaro del fascicolo di parte si rileva la produzione degli estratti conto dal 30/12/1988 al 31/03/1991 a fronte di un rapporto sorto il 01/10/1987 con estratto delle scritture contabili posto alla base del ricorso per decreto ingiuntivo al 21/05/1992; 2) che il primo consulente tecnico di ufficio dott. [REDACTED] richiedeva alla attrice la produzione degli estratti di conto corrente dal 1987 al 1992, senza tuttavia allegarli agli atti, come rilevato successivamente anche dal dott. [REDACTED]; 3) che quest'ultimo effettuava i conteggi senza poter visionare gli estratti conto relativi al periodo interessato, la cui produzione veniva inutilmente richiesta all'istituto di credito e 4) che l'attrice comunicava al consulente tecnico di ufficio dott. [REDACTED] di non avere a propria disposizione gli estratti conto necessari alla ricostruzione del rapporto e che tale circostanza era, dunque, nota alle parti prima dell'emissione della sentenza impugnata per revocazione.

Le spese seguiranno la soccombenza e saranno liquidate in base a quanto previsto dal decreto 10/03/2014 n.55 come da dispositivo con attribuzione al difensore della Sig.ra [REDACTED] dichiaratosi antistatario.

P. Q. M.

La Corte di Appello di Napoli – Sezione Civile Seconda bis – definitivamente pronunciando in ordine alla revocazione proposta avverso la sentenza n. 731/2014 pronunciata dalla Corte di

Appello di Napoli, Sezione Seconda Civile bis, in data 18/02/2014 con atto del 13/11/2014 dalla Banca [redacted], in persona del legale rappresentante p.t. nei confronti dei Sigg. [redacted] e [redacted], nonché della [redacted] s.a.s., in persona del legale rappresentante p.t., ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:

- 1) dichiara inammissibile la domanda proposta ex art. 395 c.p.c.;
- 2) condanna la Banca [redacted], in persona del legale rappresentante p.t. alla rifusione delle spese processuali in favore della Sig.ra [redacted], nonché del Sig. [redacted] e della [redacted] s.a.s., in persona del legale rappresentante p.t., che si liquidano per ciascuna delle predette parti processuali in complessivi euro 3040,00 di cui euro 40,00 per spese, oltre rimborso forfetario, IVA e quanto altro dovuto per legge con attribuzione al difensore di [redacted] dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Napoli, 10/07/2015

L'ESTENSORE

Dott.ssa Elvira Bellantoni

Il Cancelliere
Caterina Mazza



IL PRESIDENTE

Dott.ssa Maria Rosaria Castiglione Morelli